



**Roma, 28 marzo 2020** - La Banca di Credito Cooperativo di Roma, dopo un primo intervento di supporto per venire incontro alle imprevedute esigenze di liquidità degli operatori turistici e dei pubblici esercizi, ha reso disponibile un plafond di 150 milioni di euro, a sostegno degli operatori economici, imprese, lavoratori autonomi e famiglie.

La misura è volta non soltanto a sostenere le difficoltà conseguenti alla emergenza epidemiologica in atto, ma anche per il riavvio dell'attività appena l'evoluzione della situazione di emergenza lo consentirà.

Le misure agevolative prevedono la possibilità di accedere ai seguenti finanziamenti per i soci e per i clienti della banca, sia persone fisiche che imprese, che operano in di tutti i settori di attività nelle regioni del Lazio, dell'Abruzzo e del Veneto:

- **Mutuo chirografario** per liquidità destinato alle PMI che dimostrino di subire o di aver subito momentanei cali di ordini e/o fatturato direttamente connessi all'emergenza sanitaria;
- **Prestito personale** per esigenze familiari, sino a 30mila euro, destinato sia alle persone fisiche, con accredito dello stipendio, sia ai professionisti con partita IVA, che attestino una difficoltà lavorativa (diminuzione del numero di ore lavorate, ricorso alla CIG etc.);

Entrambe le forme di finanziamento hanno una durata di 36 mesi e il pagamento della 1° rata è previsto dopo 6 mesi dall'erogazione. Il tasso è fisso ed è dell'1% per i soci e dell'1,5% per i clienti ordinari, senza nessuna spesa aggiuntiva salvo gli oneri fiscali.

BCC Roma inoltre ha attuato i provvedimenti del Governo per la sospensione del rimborso delle rate dei mutui per famiglie ed imprese:

#### Misure per i privati

I clienti che possiedono un mutuo per l'acquisto della prima casa, per un importo massimo erogato di 250.000 euro e che non fruiscono già di agevolazioni pubbliche (es. garanzia CONSAP), possono richiedere la sospensione dell'intera rata fino a 18 mesi. Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

Per inoltrare la richiesta è necessario avere uno dei requisiti previsti dal "Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa", quali:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;



- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

Non può fare domanda chi fruisce già di agevolazioni pubbliche e chi ha stipulato un'assicurazione a copertura del medesimo rischio per il quale richiede la sospensione.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso previsti dall'art. 26 del D.L.9/20 del 2 marzo 2020, ovvero la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, la Banca è in attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale che disciplini le modalità di richiesta.

#### Misure per i lavoratori autonomi e liberi professionisti

I clienti lavoratori autonomi e liberi professionisti che possiedono un mutuo per l'acquisto della prima casa, per un importo massimo erogato di 250.000 euro e senza garanzia CONSAP, possono richiedere la sospensione delle rate fino a 18 mesi.

Non possono presentare domanda di sospensione coloro che beneficiano di altre misure per la sospensione dei mutui, di agevolazioni pubbliche e se il richiedente ha stipulato un'assicurazione a copertura del medesimo rischio per il quale inoltra la richiesta.

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso previsti dal Decreto Cura Italia D.L.18/20, che estende la misura anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi la banca è in attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale di attuazione che disciplini le modalità di richiesta.

#### Misure per le imprese

Le microimprese, le piccole e medie imprese che autocertifichino di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità come conseguenza diretta del COVID-19 possono richiedere ai sensi del D.L. 18/20:

- la proroga fino al 30 settembre 2020 dei finanziamenti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020;
- la sospensione delle rate dei finanziamenti fino al 30 settembre 2020 scegliendo tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale;



- il mantenimento delle aperture di credito a revoca ivi inclusi fidi per anticipo fatture esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020.

Le PMI danneggiate dall'epidemia da COVID 19 che presentano un finanziamento in essere alla data del 31 gennaio 2020 possono accedere alle seguenti iniziative ai sensi dell'Addendum all'Accordo per il Credito 2019 dell'ABI:

- sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo (chirografario/ ipotecario) di durata superiore a 18 mesi, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;
- sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing (nel caso di leasing immobiliare) ovvero per 6 mesi (nel caso di leasing mobiliare);
- allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento;
- allungamento fino a 270 giorni delle scadenze dei crediti a breve termine;
- allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.